



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 13 della Legge 390/1991 che autorizza le Accademie di Belle Arti a disciplinare, con apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dalle medesime istituzioni;

VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997;

VISTO l'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che applica agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti le disposizioni per il diritto allo studio di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 che, all'art. 2, autorizza le Accademie di Belle Arti, ove realizzino interventi e servizi non destinati alla generalità degli studenti a determinare i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2003, n. 132;

VISTO l'art. 11 del D.L. 29 marzo 2012, n. 68, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

VISTO il Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila prot. n. 5713/a21 del 30.11.2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Accademico;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 4 del 12.11.2025;

ATTESA la necessità di provvedere alla realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio per l'a.a. 2025/2026, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Accademico nella seduta su ricordata, con particolare riferimento all'indizione della procedura per l'assegnazione di borse di collaborazione a tempo parziale;

VISTO il "Bando attività di collaborazione a tempo parziale studenti (150 ore) a.a. 2025/2026" prot. 10094/A21 del 01.12.2025;

CONSIDERATO che dalla graduatoria definitiva prot. 869/A21 del 30.01.2026, relativa al bando sopra citato, non risultano candidati idonei per la borsa di collaborazione "Arti Applicate";

RITENUTO necessario procedere all'attribuzione di una borsa di collaborazione a supporto delle attività del Dipartimento di Applicate e in particolare della scuola di Fotografia;

EMANA IL

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO
PARZIALE (150 ORE) A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DELL'AQUILA PER L'A.A. 2025/2026
"ARTI APPLICATE"**



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Art.1

OGGETTO

1. Il presente bando, per titoli di merito, colloquio e valutazione ISEE, è finalizzato alla formazione di una graduatoria relativa all'instaurazione di n. 1 rapporto per attività di collaborazione a tempo parziale da parte di studenti, nelle aree di cui all'art. 3.

Art.2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. La selezione è riservata a studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila nell'A.A. in corso, a partire dal II anno del Triennio o del Quinquennio, ovvero dal I anno del Biennio e non oltre il II anno fuori corso, che abbiano conseguito il seguente titolo di merito:

a) Media di almeno 26/30 ed avere sostenuto almeno 3 esami alla data di scadenza del presente bando, con riferimento all'ultimo anno accademico per gli studenti del triennio e del II anno del biennio;

b) Voto di diploma accademico di I livello (o diploma quadriennale) non inferiore a 90/110, per gli studenti del I anno del biennio.

2. Le attività di collaborazione di cui al presente bando hanno durata pari a n. 150 (centocinquanta) ore e devono essere svolte **entro il 31 ottobre 2026 con possibilità di proroga al 31 dicembre**.

3. Per le attività di collaborazione, meglio elencate al successivo art. 3, punto 1, è necessario che il candidato dimostri un adeguato livello di padronanza delle tecniche e delle procedure legate ai principali strumenti e alle tecnologie in uso nei settori di riferimento della borsa per la quale si concorre.

Art.3

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Lo studente/la studentessa individuato/a dovrà collaborare con il Dipartimento di Arti Applicate, in particolare con la Scuola di Fotografia. Le attività oggetto della borsa di collaborazione consisteranno nel supporto alle attività del laboratorio di Fotografia, sotto la direzione didattica e la responsabilità del docente referente (tutor), cui è affidata la previsione del piano delle attività di collaborazione da realizzare: il piano delle attività è allegato al contratto formativo di collaborazione stipulato con lo/la studente/studentessa vincitore/vincitrice della borsa di collaborazione. Tutte le attività devono essere svolte nel settore di riferimento sopra indicato e non è consentita deroga.

2. La borsa di collaborazione sarà assegnata al candidato/alla candidata risultato/a primo/a nella graduatoria. In caso di rinuncia o impedimenti per intervenuto difetto dei requisiti, si procederà a chiedere la disponibilità ai candidati idonei in ordine di graduatoria.

3. Per tali attività l'Accademia, attraverso le strutture interessate, può predisporre adeguati corsi di preparazione che devono essere frequentati obbligatoriamente dagli assegnatari delle collaborazioni.

4. Le collaborazioni non riguardano in alcun modo attività di docenza, svolgimento di esami e ogni attività che comporti assunzione di responsabilità amministrative.

5. I rapporti per le attività di collaborazione di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare il numero



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

massimo individuale di 150 (centocinquanta) ore per ciascuna persona.

6. Il corrispettivo onnicomprensivo di ogni rapporto per le attività di collaborazione è fissato in € **1.000,00** e viene erogato al termine della prestazione, previa relazione positiva del docente responsabile dell'attività. Il corrispettivo è proporzionalmente ridotto qualora le ore di collaborazione risultino essere state inferiori a 150, qualunque ne sia stato il motivo.

7. Gli studenti assegnatari delle borse di collaborazione sopra descritte beneficiano, al pari di tutti gli studenti iscritti all'Accademia, della copertura assicurativa contro gli infortuni.

8. L'orario giornaliero non deve, di norma, superare le 3 ore, anche non consecutive.

Art.4

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di collaborazione verranno articolate dal docente referente in modo da assicurare piena compatibilità con gli impegni didattici dello studente, sulla base di un orario prestabilito di presenza. Qualora lo studente sia momentaneamente impossibilitato ad espletare l'attività nell'orario stabilito, si procederà al recupero delle ore non prestate.

2. Qualora lo studente risulti inadempiente alle richieste del referente o non in grado di svolgere le mansioni assegnate, decadrà automaticamente dall'incarico, con l'eventuale pagamento di un importo commisurato alle ore effettivamente prestate. L'interruzione della collaborazione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'ufficio protocollo, della comunicazione formale del referente. La segreteria provvederà a informare lo studente e a contattare, per l'espletamento delle ore rimanenti, il candidato risultato immediatamente successivo in graduatoria.

Art. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione, redatta sulla base del modello allegato al presente bando (Allegato A) e indirizzata al Direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, dovrà pervenire improrogabilmente **entro il giorno 18/03/2026** tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@abaq.it;

2. Alla domanda devono essere allegati:

- autocertificazione degli esami sostenuti scaricabile da *Isidata* (menu "Stampe");
- documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- eventuale documentazione mirata a evidenziare le qualità e le abilità del candidato/della candidata nella specifica collaborazione.

3. La mancata sottoscrizione della domanda o la mancanza di uno o di entrambi gli allegati comporta il rigetto della domanda.

4. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico nello stesso anno accademico.

5. L'Accademia può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio sulla carriera accademica e sulla condizione economica degli studenti inseriti nella graduatoria e può richiedere agli stessi ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Art. 6

INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA ED ESCLUSIONI

1. Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità e comportano l'esclusione dalla procedura:
 - studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso;
 - studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una qualsiasi dichiarazione falsa e che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
 - studenti componenti degli organi di governo dell'Accademia;
 - studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa su collaborazioni prestate in precedenza, limitatamente al settore per il quale si è avuta la valutazione negativa;
 - studenti che abbiano rapporti di lavoro subordinato con terzi ovvero altri rapporti di lavoro autonomo, anche occasionale, se superiore a € 5.000,00= lordi/anno;
2. Comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente bando e l'applicazione delle misure previste dal precedente art. 4 comma 2 il seguente caso:
 - studenti che si trasferiscano ad altro Istituto o si diplomino, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano nel corso del periodo interessato dalla borsa;
3. L'Accademia potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione di uno o più candidati dalla selezione per difetto dei predetti requisiti di ammissione.

Art. 7

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO E DEL COLLOQUIO

1. La valutazione dei titoli dei candidati e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore dell'Accademia e composta dal Direttore o da un suo delegato in qualità di Presidente, da 2 docenti, dei quali uno svolgerà la funzione di segretario verbalizzante.
2. Sulla base dei documenti presentati o disponibili presso la segreteria dell'Accademia, la Commissione attribuisce a ogni candidato i seguenti punteggi per i titoli:
 - a) da 1 a 5 punti sulla base della media ponderata calcolata dal sistema *Isidata*, arrotondata alla prima cifra decimale delle votazioni in trentesimi, riportate negli esami sostenuti in Accademia negli anni accademici precedenti al 2025/2026, sia nel corso di primo livello che nel corso di secondo livello per le seconde annualità, utilizzando la seguente tabella:
 - voto medio tra 26/30 e 26,9/30 = 1 punto;
 - voto medio tra 27/30 e 27,9/30 = 2 punti;
 - voto medio tra 28/30 e 28,9/30 = 3 punti;
 - voto medio tra 29/30 e 29,9/30 = 4 punti;
 - voto medio eguale o superiore a 30/30 = 5 punti;
 - b) per i candidati del primo anno del biennio da 1 a 5 punti sulla base del voto di diploma di primo livello o di diploma quadriennale, utilizzando la seguente tabella:
 - voto compreso tra 90/110 e 100/110 = 1 punto;
 - voto compreso tra 101/110 e 105/110 = 2 punti;
 - voto compreso tra 106/110 e 108/110 = 3 punti;
 - voto compreso tra 109/110 e 110/110 = 4 punti;
 - voto eguale a 110/110 e lode = 5 punti.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

3. La commissione attribuisce un punteggio all'ISEE dello studente secondo le fasce contributive riportate di seguito. La documentazione ISEE di riferimento è quella presentata dallo studente per l'iscrizione all'A.A. in corso.

1	Da Euro 0,00 a Euro 8.000,00	30
2	Da Euro 8.000,01 a Euro 12.000,00	27
3	Da Euro 12.000,01 a Euro 16.000,00	25,5
4	Da Euro 16.000,01 a Euro 31.000,00	24
5	Da Euro 31.000,01 in poi o che non presentano l'ISEE	21

4. I candidati saranno convocati dalla Commissione per il colloquio. Nel corso del colloquio, il candidato dovrà dimostrare le competenze acquisite che rendono compatibile la sua domanda con le attività di riferimento, indicate all'art. 3, comma 1. La convocazione sarà effettuata mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Accademia con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista. Sulla base dell'esito del colloquio la Commissione assegnerà ad ogni candidato un punteggio in trentesimi. Il punteggio Sono considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30;

5. Al termine dei colloqui la Commissione assegnerà ad ogni candidato un punteggio compreso tra 40 e 65 punti, ottenuto sommando i punteggi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

6. Nelle graduatorie, in caso di parità, precede lo studente più giovane d'età.

Art. 8

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria finale sarà formulata dalla medesima commissione giudicatrice sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del precedente art. 7.

2. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet dell'Accademia.

3. Il Direttore dell'Accademia deciderà in ordine agli eventuali reclami e, successivamente, si procederà alla formulazione delle graduatorie definitive che saranno pubblicate con le stesse modalità delle graduatorie provvisorie.

Art. 9

RECLAMI E RICORSI

1. Contro gli atti del procedimento di formulazione della graduatoria di cui al presente bando è ammesso reclamo in carta semplice al Direttore dell'Accademia, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno trattati dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione,



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e per la valutazione dei requisiti di partecipazione nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali è curato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. I dati personali delle/i candidate/i saranno trattati dal personale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con le seguenti modalità:

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
- organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
- pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente bando.

2.L'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), attraverso l'indirizzo di posta elettronica protocollo@abaq.it, al fine di esercitare i diritti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la/lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

3.La sottoscrizione e l'invio dell'istanza di partecipazione alla selezione disciplinata dal presente avviso comporta a tutti gli effetti di legge l'accettazione e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità e con le modalità previste e descritte nel presente articolo.

Art. 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, prof. Marco Brandizzi.

Art. 12

PUBBLICAZIONE

1. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e sul suo sito internet www.abaq.it.

L'Aquila, 03/03/2026

Prot. 1999 /A21

f.to IL DIRETTORE
Prof. Marco Brandizzi